

Parere L. 4 gennaio 1990, n. 1, ns. rif. 6/98.

Commissione provinciale per
l'Artigianato Padova
Via E. Filiberto, 34
35122 PADOVA

La Commissione regionale, in relazione alla Vostra del 5 marzo u.s., prot. 534, prende atto che la questione posta a questo organo con lettera del 22.12.97 è stata decisa con delibera del 29.01.98 e, pertanto, non è più necessario il parere precedentemente richiesto.

Tuttavia con la medesima nota la Commissione provinciale per l'artigianato di Padova chiedeva ulteriori chiarimenti in ordine alla definizioni dei c.d. mestieri affini.

Orbene a tale proposito questa Commissione ritiene di aderire all'orientamento adottato dal Consiglio Nazionale dell'Artigianato nel suo parere approvato nella seduta plenaria del Consiglio in data 3 luglio 1991 al punto c) (disciplina transitoria e aspetti particolari di applicazione). Secondo il succitato parere la legge in oggetto con l'espressione " titolari di imprese per lo svolgimento di attività considerate materie affini ai sensi dell'art. 1 L. 14 febbraio 1963, n. 161" contenuta nell'art. 8 comma 1 lett. a) si riferisce solo ai titolari di impresa in possesso della qualificazione professionale di estetista ed intestatari della relativa autorizzazione comunale ai sensi della normativa previgente. Al contrario la L. 1/90 al successivo comma 7 dello stesso articolo, nel citare "i soggetti che alla data dell'entrata in vigore della presente legge siano in possesso delle qualifiche parziali relative alle attività considerata mestieri affini" intende riferirsi ai titolari di imprese in possesso di qualche qualifica parziale (ad esempio depilatore o truccatore) nonché ai barbieri e parrucchieri intestatari di autorizzazioni per semplici prestazioni di pedicure e manicure.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore altra delucidazione si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Cav. Giovanni Osti